



Servizio tributi

Il pagamento della *mini IMU*, scadente il 24 gennaio 2014, non e' dovuto per l'abitazione principale situata nel Comune di Fidenza. E' invece dovuto per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Dopo che il legislatore ha sospeso, differito ed escluso dal pagamento dell'I.M.U. 2013 l'abitazione principale, quelle assimilate, le relative pertinenze, gli immobili strumentali dell'agricoltura ed i terreni agricoli, l'art. 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre, n. 133, in pendenza di conversione in legge, ha disposto che, se l'Amministrazione comunale, per gli anni 2012 e 2013, ha deliberato l'applicazione di aliquote I.M.U. maggiori di quelle **base** fissate dalla legge, i soggetti passivi, **entro il 24 gennaio 2014**, sono tenuti a pagare il 40% dell'imposta annua risultante dal calcolo della differenza fra l'aliquota base e quella maggiorata dal comune, ossia la cosiddetta "**mini I.M.U.**"

Si comunica che i possessori di unità immobiliari ubicate nel territorio del comune di Fidenza, adibite ad **abitazione principale** (con le relative pertinenze) e quelle ad esse assimilate dal Regolamento di applicazione dell' I.M.U., **non devono effettuare il versamento della "mini I.M.U."**, poiché l'Amministrazione comunale ha confermato, per l'anno 2013, l'aliquota base del **4 per mille**, già deliberata per l'anno 2012.

Il predetto versamento non è dovuto **neppure per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, in quanto l'aliquota I.M.U. approvata dal comune di Fidenza è dell' **1,5 per mille** e quindi inferiore a quella base fissata dalla legge.

E' invece dovuto il versamento della "mini I.M.U." per i **terreni agricoli situati nel comune di Fidenza, posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola, ad eccezione di quelli situati nella zona collinare. Il pagamento e' dovuto **anche per i terreni non coltivati**.

L'importo della "mini I.M.U." da pagare sui predetti terreni, nella misura del **40%** fissata dalla citata disposizione, deve essere calcolato facendo la differenza fra l'imposta dovuta per l'anno 2013 con l'aliquota base del **7,6 per mille** e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota al **9,1 per mille**, deliberata dal comune di Fidenza, ovviamente tenendo conto del sistema di riduzione dell'imposta, previsto dall'art. 13, comma 8 bis, del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i.

Il versamento della "**mini I.M.U.**" **non è dovuto** se l'importo risultante dal predetto calcolo è **inferiore a 12,00 euro** (articolo unico, comma 736, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Il pagamento deve essere effettuato per intero a favore del comune di Fidenza, **entro il 24 gennaio 2014** (nel termine differito dall'articolo unico, comma 680, della legge di stabilità 2014), mediante modello F24 (ordinario o semplificato), con il **codice tributo 3914**.

Fidenza, 13 gennaio 2014

IL DIRIGENTE
(Lucetta Pietralunga)